

## VERBALE DI ACCORDO

ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18  
per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione in deroga

Il giorno 15 del mese di aprile dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

l'azienda CGT Edilizia S.p.A (di seguito CGTE) con sede legale in Varedo (MB), via Montello 13, P.IVA  
09217770156, rappresentata da Massimo Rossi Mossuti, Paolo Truant e Magda Pagetti

con l'assistenza di Mario Gentiluomo e Martino Moioli di Confcommercio Roma  
e

Filcams CGIL rappresentata da Federico Antonelli

Fisascat CISL rappresentata da Mirco Ceotto

Uiltucs UIL rappresentata da Marco Marroni



### Premesso che


- 1) L'Azienda è ubicata in più di 5 Regioni e di conseguenza ha attivato la richiesta di esame congiunto direttamente al Ministero del Lavoro tramite le Organizzazioni Sindacali di categoria a livello nazionale ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- 2) l'azienda non può fruire delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- 3) per effetto delle ordinanze emanate dal Ministero della salute d'intesa con le regioni nell'ambito dei provvedimenti assunti con i D.L. n. 6 e n. 9 del 2020 e dei successivi D.P.C.M. contenenti misure straordinarie di profilassi finalizzate al contenimento dell'epidemia COVID-19 l'azienda ha subito un drastico calo dell'attività che ne pregiudica la prosecuzione stessa;
- 4) le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito a tale evento, che ha determinato:

- un drastico calo dei ricavi a partire dalla fine di marzo a causa del blocco delle attività
- la sospensione quasi totale dell'attività operativa e commerciale delle Filiali;
- la chiusura parziale di alcune attività rimanendo operativi soltanto per il noleggio e gli interventi di assistenza tecnica in emergenza per Clienti rientranti nelle attività essenziali;

- 5) Le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la riduzione/la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per una percentuale complessiva massima dell'80% coinvolgendo tutto il personale occupato (per n 119 lavoratori) per un periodo dal 6 Aprile 2020 al 31 Agosto 2020 nelle unità produttive e secondo le modalità indicate nell'allegato 1 (All. 1).

### Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

- a) le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- b) la riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile all'azienda né ai lavoratori e ritengono



necessario ricorrere alla Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;


- c) le Parti concordano sulla richiesta di intervento della Cassa integrazione in deroga (CIGD) con riduzione oraria in funzione dell'organizzazione aziendale dal 6 Aprile al 31 Agosto 2020 per n. 119 lavoratori operanti presso le unità produttive, come indicato in allegato;
- d) le Parti inoltre convengono che il periodo di riduzione oraria possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti che verranno emanati. Tale proroga verrà comunicata alle OO.SS. che sottoscrivono il presente accordo;
- e) l'azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere il trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo concordato;
- f) gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS, come previsto dall'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- g) si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale;
- h) Ai fini del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale non costituisce condizione preclusiva il previo smaltimento di ferie, congedi e permessi retribuiti maturati.

Roma, li xx/4/2020

per la Filcams CGIL Nazionale




per la Fisascat CISL Nazionale



per la Uiltucs UIL Nazionale



Per la CGT Edilizia



per la Confcommercio Roma

